



IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VIGEVANO

Ordinanza ex art. 19 D.Lgs. n. 5/2003

Il giudice designato Dott. F. Scarzella, nella causa civile sopra rubricata, promossa

DA

~~\_\_\_\_\_~~ e ~~\_\_\_\_\_~~, assistiti dagli avv.ti Sandri, Lozupone e Spada, giusto mandato in atti

ATTRICE

Contro

Banca ~~\_\_\_\_\_~~ spa, assistita dagli avv.ti ~~\_\_\_\_\_~~ e ~~\_\_\_\_\_~~, giusto mandato in atti

CONVENUTA

\*\*\*\*

viste le difese e le istanze delle parti;  
visto l'art. 19 del d.lgs. 17.1.2003, n. 5;  
esaminati gli atti di causa;  
ritenuto, in via preliminare di rito,  
ammissibile e procedibile il presente ricorso ai sensi dell'art. 19 D.lgs. n. 5/2003;  
che, infatti, il procedimento sommario è espressamente ammissibile e proponibile per tutte le controversie previste dall'art. 1 del medesimo decreto che abbiano ad oggetto il pagamento di una somma di denaro, anche se non liquida, fatta eccezione per le azioni di responsabilità da chiunque proposta; che quanto statuito dall'art. 19 D.Lgs. n. 5/2003, in relazione all'esclusione di specifiche materie dall'ambito di applicazione del procedimento sommario, va necessariamente raccordato con quanto stabilito dal citato art. 1 del medesimo decreto, visto il richiamo esplicito alle controversie ivi previste; che, pertanto, in base al combinato disposto degli artt. 1 e 19, il procedimento sommario è escluso soltanto per le azioni di responsabilità contro gli organi amministrativi e di controllo, i liquidatori e i direttori generali delle società, delle mutue assicuratrici e delle società cooperative nonché contro il soggetto incaricato della revisione contabile; che, pertanto, la domanda avanzata dalla ricorrente, avendo ad oggetto i rapporti previsti dall'art. 1 lett. d) D.Lgs. n. 5/2003, quali quelli in materia di intermediazione mobiliare, servizi e contratti di investimento, servizi accessori, fondi di investimento ecc e non già azioni di responsabilità, così come disciplinate dal medesimo articolo alla lett. a), è ammissibile, proponibile e compatibile con il menzionato procedimento sommario;

che una diversa e più restrittiva interpretazione giuridica, oltre a contrastare con la lettera della legge, sarebbe incompatibile con la "ratio legis" del D.lgs. n. 5/2003, volta ad accelerare, attraverso la creazione di apposita procedura speciale, i tempi e gli incumbenti processuali relativi alla materia "societaria";

che, del resto, in assenza di contraria specifica disposizione, non pare possibile escludere dall'ambito applicativo del procedimento sommario le azioni di mero accertamento e quelle costitutive visto che pacificamente, nel nostro ordinamento giuridico, le azioni di condanna presuppongono comunque, nella generalità dei casi, il preventivo accertamento e/o la costituzione, anche incidentale, di specifiche situazioni e condizioni giuridiche;

che appare in ogni caso possibile verificare la fondatezza di azioni costitutive e accertative anche attraverso una cognizione sommaria, come nel caso di contratti nulli per difetto di forma e rappresentanza ecc.;

che del resto, in assenza di espressa previsione normativa, limitare l'ammissibilità del procedimento sommario alle sole azioni di mera condanna renderebbe del tutto superflua e illogica la disposizione di salvaguardia contenuta nell'art. 19 D.lgs. n. 5/2003 per le "azioni di responsabilità da chiunque proposte" visto che queste ultime presuppongono pur sempre una pronuncia di tipo accertativo o costitutivo;

che, infatti, nel caso di ritenuta incompatibilità delle azioni accertative e costitutive con il procedimento sommario non vi sarebbe stata alcuna necessità od opportunità giuridica di prevedere l'esplicita esclusione, dal relativo ambito applicativo, delle azioni di responsabilità;

che, in ogni caso, il procedimento in oggetto non è assimilabile alla procedura monitoria prevista dagli artt. 633 e ss. cpc visto che il primo, oltre ad essere comunque proponibile anche nel caso di somme non liquide di denaro, può comunque comportare, a differenza della seconda, una fase cognitiva - e quindi istruttoria- purchè di natura sommaria;

che quanto fin qui esposto trova ulteriore conferma nella alternatività del procedimento in oggetto con quello ordinario, a dimostrazione del fatto che lo stesso è del tutto assimilabile- quanto a oggetto ed effetti - a quest'ultimo fatta appunto eccezione per la natura sommaria della eventuale fase cognitiva;

ritenuto, nel merito:

che le contestazioni avanzate dalla convenuta, in base a quanto di seguito esposto, paiono manifestamente infondate;

che, infatti, la convenuta non deduce e non offre di provare, ex. art. 2697 cc e 23 D.Lgs. n. 58/1998, circostanze idonee ad escludere una sua diretta responsabilità nella condotta contestata e, comunque, un comportamento conforme alle vigenti norme di diligenza e correttezza di seguito esaminate;

che, in particolare, le deduzioni istruttorie indicate dalla convenuta sub. nn. 1-3 della memoria sono inammissibili per

vertere su circostanze generiche, prive di riferimenti specifici alle spiegazioni da lei fornite in concreto ai ricorrenti al momento della conclusione del contratto di acquisto titoli, anche in riferimento alla natura ed entità del rischio connesso all'investimento per cui è causa, e irrilevanti, visto che la vantaggiosità di rendimento dei singoli investimenti e la loro presenza nelle pagine finanziarie dei giornali nulla prova circa la reale consapevolezza dei ricorrenti in ordine all'entità del rischio di solvenza dei titoli acquistati e la diligenza osservata in concreto dalla prima in occasione della negoziazione di tali titoli;

che, in particolare, la negoziazione e il deposito titoli n. 8982325, effettuata dai ricorrenti il 27.2.2001, avente ad oggetto eurobond Rep. Argentina ITL TV% 04 a 89,99 ITL, appare nulla e, in ogni caso, annullabile per contrarietà a quanto previsto dagli artt. 21,23 D.lgs. n. 58/1998, 21 T.U della finanza e 26, 27,28,29 Del Regolamento Consob 1.7.1998 n. 11522;

→ che, in base ai dati forniti dalle agenzie Moody's e Standard & Poor's, i titoli negoziati, presentando un rating, al momento del loro acquisto, B2 e BB, non potevano definirsi, secondo le valutazioni rese dai medesimi istituti, come investimenti desiderabili trattandosi di titoli molto speculativi con scarsa sicurezza di puntualità di pagamento nel lungo termine, nel caso di condizioni avverse di mercato, al punto da condurre molte società di gestione di fondi comuni di investimento a non includere nel proprio portafoglio simili titoli;

che l'intinseca "debolezza" adempitiva di tali titoli trova ulteriore conferma nella circostanza che il giudizio sulla loro affidabilità, nel periodo precedente l'acquisto per cui è causa, era stata più volte rivista al ribasso, in senso negativo, dalle menzionate agenzie;

che era pertanto verosimile che, in mancanza di improvvisi e positivi cambiamenti economici del paese emittente, tali titoli avrebbero potuto in concreto divenire del tutto insolubili, come in effetti da lì a poco è stato;

che, in presenza di tali circostanze, era pertanto precipuo onere adempitivo della convenuta fornire una completa informazione ai ricorrenti circa i rischi connessi all'operazione negoziata, informazione questa che, in base alla diligenza dell'operatore particolarmente qualificato prevista dall'art. 1176 cc, 21 D.lgs. 58/1998 e 26 Regolamento Consob, anche alla luce di quanto stabilito dall'art. 47 Cost. in relazione alla tutela del risparmio, comportava l'indicazione specifica e non generica, agli stessi, della natura altamente rischiosa dell'investimento operato anche in base ai dati forniti dalle maggiori agenzie del settore che il singolo intermediario, secondo i canoni di diligenza e correttezza contrattuale, è obbligato a conoscere e a comunicare al fine di consentire al singolo cliente una scelta pienamente consapevole;

~~che, infatti, ai sensi del citato art. 21 D.lgs. 58/1998, i soggetti abilitati ad operare nei servizi di investimento hanno~~

IL CASO.it

l'obbligo di comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza nell'interesse dei clienti per l'integrità del mercato, ex. art. 21 T.U.F., acquisendo nel contempo le informazioni necessarie dai clienti stessi in modo che questi ultimi siano adeguatamente informati;

che, in base a tali oneri, la convenuta avrebbe dovuto pertanto informare i ricorrenti non solo sul rating del titolo negoziato e sulla sua maggior rischiosità adempitiva rispetto alle obbligazioni emesse dallo Stato Italiano e da altri enti ritenuti maggiormente affidabili dal mercato ma anche specificare agli stessi in che cosa consistesse tale elevato fattore di rischio anche in riferimento all'incertezza dei tempi, dei modi e del rimborso, sul lungo termine, del titolo acquistato, circostanze queste neanche dedotte dalla convenuta nella propria memoria;

che la convenuta avrebbe pertanto avuto l'onere, anche ai sensi dell'art. 82 Regolamento Consob, di verificare che i ricorrenti avessero compreso le caratteristiche essenziali dell'operazione proposta, avuto riguardo ai relativi costi, benefici e rischi anche in riferimento alla loro situazione patrimoniale;

che solo una specifica e dettagliata illustrazione, ai ricorrenti, delle caratteristiche del titolo negoziato, del significato e del valore del rating assegnato allo stesso dalle maggiori agenzie di settore, del suo continuo e progressivo declassamento e dell'influenza di tali fattori sulla sua concreta affidabilità economica ed adempitiva avrebbe consentito ai primi di compiere una scelta consapevole e ponderata, conforme a quanto previsto dalla legge;

che, del resto, la maggior redditività di un titolo non è di per sé sola indicativa, per un cliente occasionale e comunque non professionale, della intrinseca "debolezza" economica dello stesso, ~~della sua incerta solvibilità e, quindi, dell'ingente rischio~~ afferente lo stesso capitale investito;

che l'avvenuto acquisto, da parte dei ricorrenti, negli anni precedenti la negoziazione per cui è causa, di titoli parimenti speculativi non è di per sé solo idoneo per trasformare gli stessi in esperti finanziari e investitori speculativi in condizione di valutare i rischi specifici delle singole operazioni intraprese tenuto oltretutto conto della loro attività lavorativa di agenti di commercio, del tutto avulsa dal settore finanziario e borsistico, e della circostanza che gli stessi erano anche soliti investire in titoli di stato od obbligazioni emesse da istituti di credito italiani, ritenute dal mercato sicuramente più affidabili dei bond argentini (v. doc. n. 13 di parte ricorrente);

che rispetto alla contestata diligenza adempitiva e informativa ascrivibile alla convenuta pare in ogni caso irrilevante l'avvenuta consegna, ai ricorrenti, del documento sui rischi generali degli investimenti contenendo quest'ultimo atto indicazioni generali, non specificamente riferite al titolo in oggetto e alle valutazioni compiute sul medesimo dalle maggiori

agenzie di settore, peraltro incompatibili con il differenziato grado di comprensione degli investitori non professionali;

che anche la clausola contenuta nel documento sui rischi generali circa l'onere informativo previsto a carico del singolo cliente sulla natura e sui rischi delle operazioni poi compiute con conseguente conclusione delle stesse in caso di loro avvenuta piena comprensione appare irrilevante trattandosi palesemente di clausola di stile tale da non esonerare la convenuta dall'onere di fornire la prova positiva del tipo di informazione concretamente data;

che la convenuta, al pari degli altri operatori del settore, aveva e ha altresì l'obbligo di acquisire e coerentemente gestire un adeguato corredo informativo sugli strumenti finanziari offerti e sui clienti, avuto riguardo alla loro situazione finanziaria e alla loro propensione al rischio;

che, riguardo al primo onere, va in particolare evidenziato che il Ministero dell'economia e delle finanze ha comminato, con provvedimento del febbraio 2005- ad oggi valido ed efficace- alcune sanzioni a carico di esponenti di banche poi incorporate nella odierna convenuta per mancata acquisizione, da parte degli stessi, di una conoscenza degli strumenti finanziari adeguata alla negoziazione in conto proprio;

che tale provvedimento conferma, anche se in via indiretta, ex art. 2729 c.c, la carenza organizzativa della convenuta nell'acquisizione di tutte le informazioni necessarie per una adeguata negoziazione del titolo in oggetto nei confronti di terzi;

che quanto appena esposto trova conferma, oltrechè nel contenuto del provvedimento ministeriale sopra citato, nella mancata deduzione e dimostrazione, da parte della convenuta, di circostanze contrarie e nella mancata illustrazione e consegna, ai ricorrenti, della "offering circular";

che, infatti, l'"offering circular" era di per sé sola idonea ad illustrare ai ricorrenti, in maniera sufficientemente dettagliata ed attendibile, le caratteristiche, anche strutturali, e i rischi legati al titolo negoziato, avuto anche riguardo a quanto in essa prevista circa la destinabilità di quest'ultimo a "investitori speculativi in condizioni di valutare rischi specifici";

che, rispetto agli obblighi informativi relativi ai clienti, la convenuta aveva l'onere, ex art. 28 Regolamento Consob, di chiedere informazioni all'investitore circa la sua esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento e la sua propensione al rischio;

che nel caso di specie non risulta - né è stato dedotto- che la convenuta abbia richiesto ai ricorrenti tale tipologia di informazioni;

che la convenuta non è comunque esonerata, ai sensi dell'art. 29 regolamento Consob, dal valutare l'adeguatezza dell'operazione finanziaria intrapresa anche in caso di rifiuto, da parte dei clienti, di fornire informazioni sulla loro situazione

finanziaria e sui loro obiettivi di investimento dovendo la prima, in tale ipotesi, tener comunque conto di tutte le informazioni in suo possesso;

che nel caso in questione l'operazione per cui è causa non sembrava comunque adeguata alla situazione finanziaria dei ricorrenti visto che con la negoziazione in oggetto questi ultimi hanno investito più di un quarto del loro patrimonio finanziario in titoli altamente rischiosi, progressivamente e ciclicamente declassati dalle principali agenzie di settore sotto il profilo della solvibilità, sicuramente diversi, quanto ad affidabilità, dai titoli di Stato o dalle obbligazioni di istituti di credito italiani che i primi avevano dimostrato di prediligere, vista l'entità dei relativi investimenti;

che, in base a quanto esposto, la convenuta non ha dedotto e richiesto di provare, in maniera sufficientemente attendibile e specifica, come era suo onere, ex. art. 2697 cc e 23 D.Lgs. n. 58/1998, di aver agito con la specifica diligenza tipica dell'operatore particolarmente qualificato, ex. artt. 1176 cc, 21 D.lgs. 58/1998 e 26 Regolamento Consob;

che appare altresì sussistente l'eccezione conflitto di interessi della convenuta, ex. art. 21 TUF e 27 regolamento Consob, per aver la stessa venduto con scienza un prodotto detenuto nel proprio portafoglio senza preventivamente informare per iscritto i ricorrenti sulla natura e sull'estensione del suo interesse nell'operazione negoziata e senza ottenere dagli stessi un consenso scritto alla relativa operazione;

che, infatti, il conflitto di interessi in oggetto è configurabile ogniqualvolta l'intermediario trasferisca al cliente un elevatissimo rischio di risultato che altrimenti correrebbe in proprio;

che è in ogni caso possibile concludere un contratto di negoziazione titoli in presenza di conflitto di interessi purché venga assicurata ai clienti la trasparenza, la diligenza e la correttezza dell'agire anche al fine di salvaguardare la fiducia del risparmiatore e di tutto il mercato finanziario;

che nel caso in oggetto non vi è prova- né è stato dedotto- che la convenuta, pur essendo portatrice di un conflitto di interessi dovuto alla detenzione, nel proprio portafoglio, dei titoli negoziati, abbia reso edotti i ricorrenti di tale circostanza che doveva essere preventivamente da loro conosciuta per una corretta formazione della loro volontà negoziale;

che tale omissione appare particolarmente rilevante nel caso di specie tenuto conto della accertata "inaffidabilità" adempitiva del titolo negoziato e della omissione informativa ascrivibile alla convenuta avuto riguardo alle caratteristiche e ai rischi dello stesso;

che appare a tal fine irrilevante la formula "contropartita diretta" contenuta nel fissato bollato e nell'ordine di acquisto in oggetto trattandosi di mera clausola di stile, come tale generica e inefficace, oltretutto incomprensibile e poco chiara per degli investitori occasionali;

## IL CASO.it

che nel caso in esame non risulta pertanto validamente rispettata ed osservata la procedura di legge da adottarsi in caso di conflitto di interessi;

che da quanto esposto discende pertanto la nullità e, in ogni caso, l'annullamento dell'operazione di compravendita di titoli intercorsa tra le parti il 27.2.2001;

che quanto fin qui esposto appare assorbente rispetto alle restanti doglianze ed eccezioni avanzate dalle parti;

che l'accertata condotta negligente e contraria ai precetti di legge tenuta dalla convenuta in occasione della stipula del contratto per cui è causa pare altresì assorbente e incompatibile con asserite condotte colpose e negligenti da parte dei ricorrenti, ex. art. 1227 c.c;

che le norme di legge e di regolamento contenenti gli oneri informativi e adempitivi sopra esaminati hanno natura imperativa, ex. art. 1418 c.c, in ragione degli interessi generali e pubblici tutelati, quali la tutela del risparmio, l'integrità dei mercati, la diligenza degli intermediari, così come anche previsti dall'art. 47 Cost;

che, in ogni caso, la convenuta, con la propria condotta, ha coscientemente indotto in errore i ricorrenti sulla reale natura e sui relativi rischi del titolo negoziato essendo comunque pacifico che la prima conoscesse o dovesse conoscere, in base alla diligenza dell'operatore particolarmente qualificato prevista dall'art. 1176 cc, 21 D.lgs. 58/1998 e 26 Regolamento Consob, i rischi relativi all'operazione negoziata;

che tale errore, riguardando la qualità, la natura e le caratteristiche del titolo negoziato e, quindi, l'oggetto del relativo contratto di compravendita, è causa di annullamento di quest'ultimo, ex. art. 1427 e ss cc;

che dalla accertata illegittimità del contratto intercorso tra le parti discende la condanna della convenuta a restituire ai ricorrenti l'importo ricevuto a titolo di prezzo di acquisto, pari a euro 25380,54, detratto quanto pacificamente percepito da quest'ultimi a titolo di cedole ( pari a 1168,01 euro), oltre interessi legali, dal giorno della domanda giudiziale -e, quindi, di notificazione del relativo ricorso (8.9.2005)- al saldo trattandosi di debito di valuta, avente ad oggetto fin dal suo sorgere una somma liquida di denaro;

che, vista la nullità del contratto di compravendita titoli intercorso tra le parti, non è in ogni caso possibile riconoscere in favore dei ricorrenti, sulla somma liquidata, interessi diversi e superiori a quelli legali non apparendo a tal fine validi ed efficaci, a seguito della presente pronuncia, gli interessi indicati nel negozio impugnato;

che, quanto all'eccepita assenza del nesso causale tra la condotta contestata e i danni riportati, appare in ogni caso del tutto verosimile che i ricorrenti, nel caso fossero stati adeguatamente informati sulla natura e sui rischi del titolo negoziato, avrebbero con ogni probabilità rinunciato al relativo investimento non essendo sufficientemente comprovata la loro natura di investitori professionali e speculativi;



che, in ogni caso, la condotta illegittima tenuta dalla convenuta ha impedito ai ricorrenti di compiere una scelta pienamente consapevole, circostanza questa che legittima, di per sé sola, il risarcimento dei danni e delle perdite economiche derivate da una decisione viziata nel consenso;


che dalla nullità del contratto di compravendita in oggetto discende altresì, in via riconvenzionale, la condanna dei ricorrenti a restituire alla convenuta i titoli di stato argentini oggetto di causa.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate a favore di parte ricorrente, nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto del valore di causa e dell'esigua attività processuale svolta.

PQM

Il Tribunale di Vigevano, visto l'art. 19 D.lgs. n. 5/2003, dichiara nullo e, in ogni caso annulla, il contratto intercorso tra ~~Intesa Sanpaolo~~ e ~~Intesa Sanpaolo~~, da una parte, e Banca ~~Intesa~~ spa, dall'altra, il 27.2.2001; condanna Banca ~~Intesa~~ spa, in persona del legale rappresentante pro-tempore, a corrispondere ai ricorrenti 24412,53, oltre interessi legali dal 8.9.2005 al saldo; condanna i ricorrenti a restituire a Banca Intesa spa i titoli di stato argentini negoziati il 27.2.2001; rigetta le restanti domande ed eccezioni delle parti; condanna Banca ~~Intesa~~ spa, in persona del legale rappresentante pro-tempore, a rifondere ai ricorrenti le spese di lite liquidate nella complessiva somma di euro 2000,00, oltre accessori di legge. Vigevano, 5.8.2006

Il Giudice



TRIBUNALE DI VIGEVANO  
 5.8.2006  
 P. 1/05/01

